



La Corte dichiara che il Tribunale non avrebbe dovuto annullare il mantenimento di Hamas nell'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche e rinvia la causa al Tribunale

Per contro, la Corte conferma l'annullamento del mantenimento delle Tigri per la liberazione della patria Tamil nell'elenco medesimo

Il 27 dicembre 2001, il Consiglio ha adottato una posizione comune¹ e un regolamento² ai fini della lotta al terrorismo. Tali misure dispongono il congelamento dei beni di persone, di gruppi e di entità sospettati di un coinvolgimento in atti terroristici e iscritti in un elenco che il Consiglio decreta e aggiorna regolarmente.

In pari data, il Consiglio ha adottato una prima decisione³ con la quale ha iscritto il movimento Hamas nell'elenco. Tale iscrizione è stata poi mantenuta.

Nel 2006, il Consiglio ha iscritto nell'elenco altresì le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), un movimento che si è opposto al governo dello Sri Lanka in uno scontro violento da cui è uscito sconfitto nel 2009. Da allora il Consiglio ha mantenuto le LTTE nell'elenco.

Hamas e le LTTE non hanno contestato le misure del Consiglio che li avevano iscritti per la prima volta nell'elenco ma hanno impugnato dinanzi al Tribunale il loro ulteriore mantenimento. Con due sentenze del 2014, il Tribunale ha annullato le misure restrittive dirette, rispettivamente, contro Hamas e le LTTE⁴. Esso ha constatato che gli atti impugnati da Hamas e dalle LTTE erano fondati non su fatti esaminati e ripresi in decisioni adottate dalle autorità competenti (come invece, secondo il Tribunale, richiederebbe la posizione comune), bensì su informazioni che il Consiglio aveva attinto dalla stampa e da Internet. Il Tribunale ha tuttavia deciso di mantenere provvisoriamente (sino alla chiusura dell'eventuale procedimento di impugnazione) gli effetti degli atti annullati per garantire l'efficacia di ogni possibile futuro congelamento di capitali.

Il Consiglio ha impugnato davanti alla Corte di giustizia le due sentenze del Tribunale, chiedendone l'annullamento.

Con le sentenze odierne, la Corte riafferma la sua giurisprudenza⁵ secondo cui il Consiglio può mantenere una persona o un ente nell'elenco qualora concluda per la **persistenza del rischio di sua implicazione in attività terroristiche** che ne aveva giustificato l'iscrizione iniziale. La Corte precisa al riguardo che, al fine di dimostrare che tale rischio persistesse, **il Consiglio era tenuto, nelle circostanze delle due cause in esame, a fondarsi su elementi più recenti** delle decisioni nazionali che avevano giustificato l'iscrizione iniziale di Hamas e delle LTTE nell'elenco.

¹ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

² Regolamento del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70).

³ Decisione 2001/927/CE, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU 2001, L 344, pag. 83).

⁴ Sentenze del 16 ottobre 2014, *LTTE/Consiglio* (T-208/11 e T-508/11, vedasi anche comunicato stampa n. [138/14](#)), e del 17 dicembre 2014, *Hamas/Consiglio* (T-400/10, vedasi anche comunicato stampa n. [178/14](#)).

⁵ Sentenza della Corte del 15 novembre 2012, *Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa* (C-539/10 P e C-550/10 P).

Con riferimento agli elementi di cui il Consiglio può avvalersi per dimostrare la persistenza del rischio di implicazione in attività terroristiche, la Corte dichiara, dopo aver analizzato la posizione comune, che **solo l'iscrizione iniziale**⁶ di una persona o entità nell'elenco **deve essere fondata su una decisione nazionale** di un'autorità competente. Dalla circostanza che **una tale condizione non è prevista per il susseguente mantenimento**⁷ di tali persone o entità nell'elenco, la Corte deduce che non è necessario che i nuovi elementi di cui si avvale il Consiglio per giustificare il mantenimento di una persona o entità nell'elenco siano oggetto di una decisione nazionale successiva a quella che ha costituito il fondamento dell'iscrizione iniziale. La persona o entità interessata è **tutelata dalla possibilità di contestare l'insieme degli elementi sui quali il Consiglio si fonda** al fine di dimostrare la persistenza del rischio della sua implicazione in attività terroristiche **dinanzi al giudice dell'Unione**. Ne consegue che, contrariamente a quanto ha statuito il Tribunale, in sede di riesame della situazione di Hamas e delle LTTE **il Consiglio poteva fondarsi su fonti diverse dalle decisioni nazionali assunte dalle autorità competenti**.

Dopo aver constatato che il Tribunale è in tal modo incorso in un **errore di diritto** nelle due sentenze del 2014, la Corte esamina le conseguenze da trarne.

Quanto ad Hamas, la Corte osserva che il Tribunale ha annullato il mantenimento del congelamento di capitali per il solo motivo che il Consiglio non si era riferito, nella giustificazione di detto mantenimento, a decisioni nazionali emesse da autorità competenti. La Corte **annulla quindi la sentenza del Tribunale del 2014 e rinvia la causa al Tribunale** perché quest'ultimo possa esaminare i fatti e gli argomenti sui quali non si era pronunciato nell'ambito della sentenza del 2014. Poiché la sentenza del Tribunale è annullata, gli atti del Consiglio che mantengono il congelamento dei capitali di Hamas restano per il momento in vigore.

Quanto alle LTTE, **la Corte considera giustificata la sentenza del Tribunale, fermo restando l'errore di diritto in cui quest'ultimo è incorso, per altri motivi**. Infatti, nella motivazione delle misure restrittive, **il Consiglio non ha indicato nessun elemento che possa spiegare perché all'epoca esso avesse ritenuto che le LTTE, nonostante la sconfitta militare subita nel 2009, intendessero portare avanti nuovi attacchi terroristici nello Sri Lanka**. Tenuto conto del fatto che una tale sconfitta militare integra un importante mutamento delle circostanze, in grado di rimettere in discussione la persistenza del rischio di implicazione delle LTTE in attività terroristiche, il Consiglio avrebbe dovuto addurre elementi idonei a giustificare la propria valutazione, ma non lo ha fatto. **La Corte conferma, quindi, l'annullamento del mantenimento del congelamento dei capitali delle LTTE tra il 2011 e il 2015**.

Peraltro, nella medesima causa, la Corte conferma la sentenza del Tribunale del 2014 altresì nella parte in cui quest'ultimo ha statuito che il Consiglio può fondare l'iscrizione iniziale di una persona o entità nell'elenco su una decisione di un'autorità di un **Paese terzo** solo qualora tale decisione sia stata presa nel **rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva** e il Consiglio **lo indichi** nella motivazione trasmessa alla persona o entità interessata.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle sentenze ([C-599/14 P](#) e [C-79/15 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» □ 📠 (+32) 2 2964106

⁶ V. articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune.

⁷ V. articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune.